



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Riccardo Rosetti - **Presidente rel.**

dott. Gianluca Gelso - **Giudice**

dott. Andrea Barzellotti - **Giudice**

nel procedimento n. 31-1/2023 ruolo p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

FRONTERA Angelina, nata a Marcedusa (CZ) il 13/09/1956, (c.f. FRNNLN56P53E923S) residente in Cerveteri (RM), Via Casale dei Centocorvi, n.2/O, rappresentata dall'Avv. Francesca PIEROTTI e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via F. Pallavicini, n.30.

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio



letto il ricorso proposto **FRONTERA Angelina** per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Cerveteri e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Civitavecchia;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di consumatore atteso che in passato ha svolto funzioni di titolare in una ditta operante nel campo dell'edilizia e che, tuttavia, la stessa ditta è stata cancellata in data 4.3.2021; rilevato che la ricorrente risulta attualmente inoccupata, avendo come unica fonte di sostentamento lo stipendio percepito dal marito, e rilevato che la medesima ricorrente ha maturato debiti essenzialmente nei confronti del ceto bancario e finanziario (per il mutuo su acquisto di immobile in cui attualmente risiede e per prestiti personali) nonché residualmente, verso gli enti fiscali, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che la ricorrente è titolare di un unico compendio immobiliare da tempo pignorato per la mancata corresponsione delle rate di mutuo, nonché di un autoveicolo dal valore trascurabile, e non è titolare di redditi tali da consentire l'adempimento delle obbligazioni su di essa gravanti insieme al soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Iazzi Maria Alessandra, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC dott. Iazzi Maria Alessandra;

rilevato che la ricorrente, inoccupata, non ha chiesto che siano sottratti alla liquidazione eventuali suoi redditi futuri anche perchè ha dichiarato che delle spese per il mantenimento ordinario del nucleo familiare si occupa il marito;



ritenuto che il debitore e il suo nucleo familiare possano essere autorizzati a continuare ad utilizzare i beni indicati nel dispositivo, posto che trattasi dell'abitazione principale del nucleo familiare e di una autovettura di modesto valore e in comproprietà con il marito;

rilevato che la liquidazione del compenso dovuto al gestore della crisi nominato OCC va riservata all'esito della liquidazione e che quanto alla prededuzione trova applicazione l'art. 277, comma 2, CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **FRONTERA Angelina**, nata a Marcedusa (CZ) il 13/09/1956, (c.f. FRNNLN56P53E923S) residente in Cerveteri (RM), Via Casale dei Centocorvi, n.2/O;
- 2) Nomina giudice delegato il dott. Riccardo Rosetti;
- 3) Nomina liquidatore l'Avv. Maria Alessandra Iazzi;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti che potranno continuare ad essere utilizzati dal debitore e dal suo nucleo familiare fino alla vendita: 1. immobile sito in Cerveteri (RM) Via Casale dei Centocorvi n.2/O, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cerveteri, Foglio 15, part. 224, sub. 2-6, cat. A/7 abitazione in villini; nonché ad eccezione dei seguenti beni che risultano esclusi dalla liquidazione per lo scarso valore:

una autovettura HYNDAY JC F5D11M62AZ1, targa ER989SV, immatricolata il 30.05.2013;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del



patrimonio di **FRONTERA Angelina**, nata a Roma il 2.8.1968, (c.f. LNDPML68M42H501I), ivi compresa la procedura esecutiva r.g.e. n. 30/2020 del Tribunale di Civitavecchia;

8) **dispone che il liquidatore:**

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

9) dispone che entro il 01/03 e il 01/09 di ogni anno (a partire dal 1/9/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

10) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese (ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione all'immobile sito in Cerveteri (RM) Via Casale dei Centocorvi n.2/O, come identificato nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.



**Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore
e all'OCC**

Civitavecchia, 23.2.2023

Il Presidente est.

dott. Riccardo Rosetti

